

DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2021

247/2021/S/GAS

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE TRA I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE
DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1162^a riunione del 15 giugno 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 294/06 recante 'Disposizioni in materia di *standard* di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481' e s.m.i. (di seguito: deliberazione 294/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, recante 'Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2 del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)' e s.m.i. (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2012, 210/2012/S/gas;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 192/2018/S/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2019, 213/2019/S/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2020, 333/2020/E/gas, recante ‘Decisione del reclamo presentato da 4G Energia S.r.l. nei confronti di Metagas S.r.l.’ (di seguito: deliberazione 333/2020/E/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia dell’Autorità 17 luglio 2019, 6/2019 recante ‘Modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed alle strutture *xml* da utilizzare per gli scambi informativi in tema di *standard* di comunicazione per il settore del gas naturale’ (di seguito: determinazione DMRT/SPM/06/2019);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 10 novembre 2020, DSAI/23/2020/gas (di seguito: determinazione DSAI/23/2020/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 333/2020/E/gas si è concluso il procedimento di trattazione del reclamo presentato dal fornitore 4G Energia S.r.l. nei confronti dell’impresa di distribuzione del gas naturale Metagas S.r.l. (di seguito: Metagas o Società) mediante:
 - a) l’accoglimento del reclamo, con riferimento, tra l’altro, alla mancata messa a disposizione da parte di Metagas dello strumento di comunicazione evoluto di cui all’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 294/06 (punto 1 del deliberato);
 - b) la prescrizione alla società di distribuzione di mettere detto strumento a disposizione del reclamante in modo imparziale e non discriminatorio entro 20 giorni dalla notifica della medesima deliberazione (punto 2 del deliberato).
2. Ai sensi dell’art. 7, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com ‘*la mancata ottemperanza del gestore alla decisione entro il termine stabilito costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*’;
3. Non avendo Metagas fornito prova di avere provveduto in merito alla predetta prescrizione e rivestendo la condotta ascritta carattere sistemico impattando non solo sul reclamante, bensì su tutti gli utenti del servizio di distribuzione svolto dalla medesima Società, la documentazione acquisita nell’ambito del procedimento di trattazione del reclamo è stata trasmessa alla Direzione DSAI per i seguiti di competenza.
4. Dall’analisi di tale documentazione, Metagas è risultata inadempiente al generale obbligo di messa a disposizione di uno strumento di comunicazione evoluto per la trasmissione delle informazioni agli utenti del servizio di distribuzione, in vigore fin dal 1 aprile 2010 per le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali in bassa pressione al 31 dicembre 2008 (come Metagas), con conseguente violazione degli articoli 4, commi 1 e 2, e 5 dell’Allegato A alla deliberazione 294/06. La Società è risultata altresì inadempiente alla prescrizione di cui al punto 2 del deliberato della deliberazione 333/2020/E/gas.

5. Pertanto con determinazione DSAI/23/2020/gas è stato avviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio.
6. Con nota del 9 marzo 2021 (prot. Autorità 11301) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie;
7. Nel corso del presente procedimento la Società non ha presentato documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

8. Al fine di perseguire la razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale per favorire un mercato sempre più competitivo ed una maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali, l'Autorità, con deliberazione 294/06 ha definito degli *standard* nazionali di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla citata deliberazione, i distributori di gas naturale, i venditori di gas naturale e gli utenti del servizio di distribuzione – anche al fine di garantire omogeneità nelle modalità operative di gestione delle richieste – hanno l'obbligo di utilizzare i predetti *standard* nello scambio di informazioni finalizzate all'effettuazione:
 - i. delle prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni dell'Autorità 29 settembre 2004, 168/04 e 7 agosto 2008 ARG/gas 120/08 e richieste dai clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale;
 - ii. della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04.L'elenco aggiornato di tali prestazioni è riportato all'articolo 2 dell'Allegato A alla citata determinazione DMRT/SPM/06/2019, recante *'Istruzioni operative dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale'*.
9. Le informazioni afferenti alle suddette prestazioni *'devono essere trasmesse attraverso uno strumento di comunicazione evoluto'* che il distributore ha l'obbligo di rendere disponibile in modo imparziale e non discriminatorio all'utente del servizio di distribuzione, il quale è tenuto, a sua volta, ad avvalersene anche per la fissazione dell'appuntamento con il cliente finale ai fini dell'effettuazione della prestazione richiesta (articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla citata deliberazione 294/06). Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06, lo strumento di comunicazione evoluto *"è una soluzione del tipo 'Application-to-Application' o una applicazione internet per lo scambio di informazioni"*.
10. L'obbligo di dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto conforme alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) ad e), dell'Allegato A citato ovvero che consenta almeno:
 - a) lo scambio di informazioni tramite il vettore *XML (Extensible Markup Language)*;
 - b) l'inserimento e l'estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l'utente del sistema;

- c) la verifica di ammissibilità in tempo reale per le richieste singole e con un ritardo temporale non superiore ad un giorno lavorativo per le richieste massime;
- d) la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il *tracking* per i diversi stati della richiesta, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;
- e) il *booking on line* dell'appuntamento, a cura del venditore, con il cliente finale per l'esecuzione della prestazione richiesta;

è entrato in vigore il 1 aprile 2010 per le imprese di distribuzione, come Metagas, aventi meno di 100.000 clienti finali in bassa pressione al 31 dicembre 2008 (articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla citata deliberazione 294/06).

- 11. Entro 90 giorni solari dalla messa a disposizione del predetto sistema, il distributore è tenuto ad implementare e rendere disponibile anche la funzionalità di cui alla lettera f), del richiamato articolo 4, comma 2, cioè il ricevimento dell'avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla citata deliberazione 294/06).
- 12. Con la deliberazione 333/2020/E/gas – di decisione del reclamo presentato da un esercente la vendita nei confronti di Metagas – è stato accertato il mancato rispetto, da parte di quest'ultima, dell'obbligo di cui ai predetti articoli 4 e 5 ed è stato prescritto alla Società di mettere lo strumento di comunicazione evoluto a disposizione del reclamante in modo imparziale e non discriminatorio entro 20 giorni dalla notifica della medesima deliberazione (punto 2 del deliberato). Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com recante la disciplina per la trattazione dei reclami, *'la mancata ottemperanza del gestore alla decisione entro il termine stabilito costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481'*.
- 13. Risultando inadempiente alla prescrizione di cui al punto 2 della deliberazione 333/2020/E/com e al generale obbligo di messa a disposizione di uno strumento di comunicazione evoluto per la trasmissione delle informazioni agli utenti del servizio di distribuzione, previsto dagli articoli 4, commi 1 e 2, e 5 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06, è stato avviato nei confronti di Metagas il presente procedimento sanzionatorio.
- 14. Le condotte contestate non risultano cessate.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

- 15. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

16. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la condotta omissiva della Società contrasta con le disposizioni volte a perseguire la razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale per favorire un mercato sempre più competitivo ed una maggiore trasparenza, nonché a garantire omogeneità nelle modalità operative di gestione delle richieste tra distributori, venditori e utenti del servizio di distribuzione del gas naturale.
17. Per quanto riguarda la durata della condotta, risulta persistere dal 1 aprile 2010, data di entrata in vigore dell'obbligo, l'inosservanza degli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06.
18. In merito al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* non risultano circostanze rilevanti.
19. Con riferimento al criterio della *personalità dell'agente* assume rilievo la circostanza che Metagas si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente la Società è stata sanzionata con deliberazione 210/2012/S/gas per violazione di obblighi informativi, con deliberazione 192/2018/S/gas per violazioni in materia di pronto intervento gas e con deliberazione 213/2019/S/gas per violazioni in materia di sicurezza, continuità, obblighi informativi e accesso al servizio di distribuzione del gas naturale.
20. Rileva, altresì, quale circostanza da cui si può desumere il grado di inclinazione di Metagas all'inosservanza di disposizioni dell'Autorità, il persistente inadempimento della stessa ai provvedimenti prescrittivi adottati con le citate deliberazioni 192/2018/S/gas e 213/2019/S/gas.
21. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, dal bilancio relativo all'anno 2019 risulta che la Società ha conseguito un fatturato pari ad euro 592.643,00. Sotto questo profilo assume rilievo la circostanza relativa alle perdite di esercizio conseguite dalla Società negli anni 2017 (per euro 14.471,00), 2018 (per euro 22.213,00) e 2019 (per euro 3.842,00).
22. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 33.750,00 (trentatremilasettecentocinquanta/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Metagas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, degli articoli 4, commi 1 e 2, e 5 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06 nonché del punto 2 della deliberazione 333/2020/E/gas;
2. di irrogare a Metagas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 33.750,00 (trentatremilasettecentocinquanta/00);

3. di ordinare a Metagas S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare a Metagas S.r.l. di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento a Metagas S.r.l. (Partita Iva 02866300656) mediante pec all’indirizzo metagas@pec.it, nonchè di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini